



APiINDUSTRIA
associazione per l'impresa

VADEMECUM

DISPOSIZIONI PER LA COMPLETA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA

1 Luglio 2007

Aderente a:



IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



Contenuti

1. Normativa di riferimento.
2. Il Servizio di Maggior Tutela.
3. Il Servizio di Salvaguardia.

Via F. Lippi, 30
25134 BRESCIA

Tel. 030 23076
Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it
www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173
P. Iva 01548020179

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento per la liberalizzazione del mercato di energia elettrica è:

- Direttiva 2003/54/CE;
- Decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07;
- Provvedimenti Autorità per l'energia elettrica ed il gas:
 - Del. 135/07 - Tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica destinata ai clienti finali domestici connessi in bassa tensione in vigore dall'1 luglio 2007.
 - Del. 144/07 - Disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
 - Del. 156/07 - Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07. (TIV)
 - Del. 159/07 - Aggiornamento per il trimestre luglio - settembre 2007 di componenti ed elementi della tariffa elettrica e definizione delle condizioni economiche di maggior tutela. Prezzo di salvaguardia di cui al comma 23.3 del TIV. Disposizioni in materia di regimi tariffari speciali.

Direttiva 2003/54/CE

La Direttiva 2003/54/CE nell'Art. 3, comma 3 prevede l'istituzione di un regime di tutela per tutti i clienti civili e, a discrezione del legislatore nazionale, per le piccole imprese al fine di assicurare che la fornitura dell'energia elettrica sia effettuata a prezzi e qualità ragionevoli. Questo regime viene definito come *Servizio di vendita di Maggior Tutela*.

La suddetta Direttiva prevede all' Art. 3, comma 5 l'istituzione di un regime di tutela per tutti i clienti al fine di assicurare che, in ogni momento, i clienti abbiano un proprio fornitore, tale regime viene nominato *Servizio di vendita di Salvaguardia*.

Decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07

Il Decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, di recepimento della Direttiva 2003/54/CE prevede la Separazione tra distribuzione e vendita di elettricità, la definizione del servizio di Maggior Tutela e del servizio di Salvaguardia. Di seguito si riportano gli articoli di riferimento ai singoli argomenti.

Separazione tra distribuzione e vendita:

Art. 1, comma 1:

- dall'1 luglio 2007 l'attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali è svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita (ogni tipo di vendita);
- le imprese distributrici che al 30 giugno 2007 svolgono l'attività di vendita in forma integrata costituiscono, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto,

una o più società per azioni a cui trasferiscono i beni e i rapporti, le attività e le passività relative all'attività di vendita.

Il servizio di Maggior Tutela:

Art. 1, comma 2:

- dall'1 luglio 2007 i clienti domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura;
- in mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per tali clienti è garantita dall'impresa distributrice, anche attraverso apposite società di vendita (impresa distributrice distinte per numero di clienti finali </> 100.000);
- **il servizio di maggior tutela è esteso anche alle piccole imprese connesse in bassa tensione (dipendenti < 50 e fatturato annuo < 10 milioni di Euro).**

Art. 1, comma 3:

- l'Autorità indica le condizioni di erogazione del servizio che le imprese sono tenute a inserire nelle proprie offerte commerciali;
- l'Autorità definisce, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento.

Il servizio di Salvaguardia

Art. 1, comma 4:

- il Ministero dello Sviluppo Economico emana indirizzi e, su proposta dell'Autorità, adotta disposizioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, per assicurare il servizio di Salvaguardia ai clienti che non rientrano nel servizio di Maggior Tutela e che si trovano senza fornitore o che non hanno scelto il proprio fornitore;
- i soggetti che erogano il servizio saranno scelti attraverso procedure concorsuali per aree territoriali a condizioni che incentivino l'uscita nel mercato libero, secondo criteri di gradualità fino all'operatività di tale servizio, la continuità della fornitura per i clienti inclusi nella salvaguardia è assicurata dalle imprese distributrici o dalle società di vendita a queste collegate a condizioni e prezzi previamente resi pubblici e non discriminatori.

Provvedimenti Autorità per l'energia elettrica ed il gas

Il mercato vincolato cessa di esistere al 30 giugno 2007, la completa apertura del mercato all'1 luglio 2007 ha reso necessario rivedere le disposizioni contenute nel *Testo integrato di Regolazione* alla luce dell'idoneità di tutti i clienti finali.

L'Autorità, quindi, ha rivisto la delibera n. 05/04 - *Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi*, con la delibera n. 135/07 in cui vengono definite le tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica destinata ai clienti finali domestici TIT (Testo integrato trasporto) e la delibera n. 156/07 TIV (Testo integrato vendita).

La delibera n. 156/07, il cosiddetto TIV:

- definisce la disciplina del servizio di vendita dell'energia elettrica:
 - per i clienti ammessi al servizio di maggior tutela;
 - per i clienti ammessi al servizio di salvaguardia;
- definisce i prezzi di riferimento, calcolati in base ai costi effettivi del servizio (ex post);
- adotta disposizioni relative alla disponibilità dei dati di misura al fine di consentire la gestione dei contratti di fornitura;
- emana direttive in capo agli esercenti il servizio di vendita.

IL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

I clienti del servizio di maggior tutela

Sono ammessi al servizio di maggior tutela:

- i clienti finali domestici;
- le piccole imprese (altri clienti finali non domestici), con tutti i punti di prelievo in bassa tensione;
- i clienti finali titolari di applicazioni relative a servizi generali utilizzati dai clienti di cui ai precedenti punti, limitatamente ai punti di prelievo dei medesimi servizi generali (es. scale condominiali).

In particolare all'1 luglio 2007 tali clienti sono ammessi d'ufficio al servizio di maggior tutela se:

- al 30 giugno 2007 sono serviti nel mercato vincolato;
- non hanno esercitato il diritto di recesso dall'impresa distributrice con effetto dal 1 luglio 2007.

Assetto del Servizio di Maggior Tutela

L'attività di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente unico mentre l'attività di commercializzazione è svolta dalle imprese distributrici, o da apposite società di vendita operanti come soggetti esercenti la maggior tutela.

Questo assetto è diverso dal mercato del gas naturale dove tutti i venditori offrono un servizio simile al servizio di maggior tutela.

L'Acquirente unico assume la qualifica di utente del dispacciamento mentre l'esercente la maggior tutela assume la qualifica di utente del trasporto e offre le condizioni di erogazione definite dal TIV.

L'assetto del Servizio di Maggior Tutela cambia per le imprese distributrici che hanno un numero maggiore o minore di 100.000 clienti, in quanto possono o meno avere una società collegata che effettua il servizio di vendita.

Di seguito si riportano due schemi esemplificativi dell'Assetto del Servizio di Maggior Tutela:

Imprese distributrici <100.000 clienti

L'Acquirente unico si approvvigiona al Mercato all'ingrosso e cede energia con un contratto di cessione all'Impresa distributrice (Esercente la Maggior Tutela), che vende energia al cliente finale con *Contratto di erogazione maggior tutela* definito secondo le regole del TIV (compreso il servizio di trasporto). Terna gestisce il servizio di dispacciamento.



Imprese distributrici <100.000 clienti

Imprese distributrici > 100.000 clienti

L'Acquirente unico acquista elettricità al Mercato all'ingrosso e la cede con contratto di cessione ad apposita società di vendita, la quale la vende con *contratto di erogazione maggior tutela* definito secondo le regole del TIV (compreso il servizio di trasporto) al cliente finale. Terna gestisce il servizio di dispacciamento.



Imprese distributrici > 100.000 clienti

Attivazione del Servizio di Maggior Tutela

I clienti del mercato possono accedere al Servizio di Maggior Tutela presentando richiesta all' esercente, eventualmente avvalendosi del medesimo per esercitare il recesso dal precedente fornitore. Si accede al Servizio automaticamente nel caso i clienti si trovino senza un venditore nel mercato libero.

L' esercente la maggior tutela comunica al cliente finale l' avvenuta attivazione del servizio **entro 3 giorni** lavorativi dalla richiesta ovvero dall' attivazione del servizio.

La definizione di Piccole imprese

Ogni esercente la maggior tutela chiede ai clienti finali non domestici connessi in bassa tensione (illuminazione pubblica e BT altri usi) che al 30 giugno erano serviti nel mercato vincolato e non hanno esercitato il recesso di **autocertificare il possesso dei requisiti** che qualificano la piccola impresa:

- entro il 30 settembre 2007 per i clienti con consumi > 100 MWh;
- entro il 31 dicembre 2007 per i clienti con consumi > 30 MWh;
- successivamente gli altri clienti.

È ammesso al servizio di Maggior Tutela ogni cliente finale non domestico connesso in bassa tensione fino al momento dell' identificazione che avviene mediante invio all' esercente la Maggior Tutela della suddetta autocertificazione dei requisiti di *piccola impresa*.

A partire dall' identificazione, se il cliente non possiede i requisiti della piccola impresa, viene servito nell' ambito del servizio di salvaguardia. Pertanto, se non si invia l' autocertificazione nei termini previsti non avverrà l' identificazione come piccola impresa e il cliente finale verrà servito nel mercato di Salvaguardia.

Dalle tariffe alle condizioni economiche

Nel Mercato vincolato, ante 1 luglio 2007, venivano pagate le **TARIFFE** che remunerano i servizi svolti in regime di monopolio (es. distribuzione, vendita), esse costituiscono il prezzo massimo che il monopolista, esclusivo erogatore del servizio, poteva praticare. I **CLIENTI DEL MERCATO VINCOLATO** non potevano scegliere un venditore e pagavano le tariffe definite dall' Autorità.

Le **CONDIZIONI ECONOMICHE** sono relative a servizi liberamente svolti post 1 luglio 2007 (es. vendita) sono definite sulla base di criteri di mercato e costituiscono una garanzia per il cliente. Il cliente sa di poter ottenere il servizio a un prezzo "ragionevole" e al contempo confrontabile con le offerte del mercato libero.

I **CLIENTI IN MAGGIOR TUTELA** sono liberi di scegliere un venditore e se non scelgono, pagano le condizioni economiche definite dall' Autorità.

Condizioni economiche

L' esercente la maggior tutela applica all' energia elettrica prelevata dal cliente finale i seguenti corrispettivi unitari:

- PED (prezzo energia e dispacciamento)
- PCV (prezzo commercializzazione vendita)
- PPE (prezzo perequazione energia)

- UC1 (perequazione vincolato)

Il corrispettivo **PED** = PE (prezzo energia) + PD (prezzo dispacciamento) varia per i clienti monorari e per clienti multiorari. Tali corrispettivi sono pubblicati dall'Autorità all'inizio di ciascun trimestre.

I valori del corrispettivo **PCV** sono fissati dal TIV e per il II semestre 2007 sono pari alla componente COV, applicata nel mercato vincolato fino al 30 giugno 2007 a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di acquisto e vendita.

Condizioni contrattuali

Gli esercenti la maggior tutela applicano le disposizioni in vigore al 30 giugno 2007 e riferite ai clienti del mercato vincolato in tema di condizioni contrattuali, trasparenza dei documenti di fatturazione, livelli di qualità commerciale alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/04.

Prezzi di riferimento

L'Autorità definisce, entro la fine del trimestre successivo al termine di ciascun trimestre, i prezzi di riferimento per ciascuna tipologia contrattuale relativa ai clienti in maggior tutela.

Il prezzo di riferimento è fissato pari alla media trimestrale del prezzo di cessione dall'Acquirente unico agli esercenti la Maggior Tutela, determinata tenendo conto della domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale.

Cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela maggior tutela.

La cessione dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela dall'Acquirente unico agli esercenti avviene in modo simile a quanto accade fino al 30 giugno 2007 per il mercato vincolato (contratto tipo come definito nella delibera n. 78/04, con la controparte adeguata)

L'esercente la maggior tutela si approvvigiona per l'energia destinata all'erogazione del servizio interamente dall'Acquirente unico e gli corrisponde un prezzo di cessione.

Il periodo di fatturazione dei corrispettivi per la cessione di energia elettrica è il mese di calendario. A tal fine, l'Acquirente unico calcola il prezzo di cessione entro il 27 del mese successivo a quello di competenza.

ELEMENTI COMPONENTI IL PREZZO DELL'ENERGIA ELETTRICA

**Fino al 30 giugno 2007:
MERCATO VINCOLATO**

**Dal 1° luglio 2007:
MAGGIOR TUTELA**

COV		PCV
CCA incluso il dispacciamento		PED incluso il dispacciamento
UC1		UC1/PPE
Componenti A	Oneri generali	Componenti A
Componenti UC		Componenti UC
Distribuzione	Trasporto	Distribuzione
Trasmissione		Trasmissione
Misura	Misura	Misura

Le componenti il prezzo dell'energia elettrica sono:

- PED: corrispettivo a copertura dei costi di acquisto e vendita energia e del servizio di dispacciamento; (ex componente CCA)
- PCV: corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione e vendita;
- PPE: corrispettivo a copertura dei costi di perequazione energia;
- UC1: ulteriore elemento di costo del servizio elettrico ossia la perequazione al vincolato;
- Corrispettivo a copertura dei costi del servizio di trasporto dell'elettricità;
- Corrispettivo a copertura dei costi del servizio di misura dei consumi di elettricità;
- Corrispettivo a copertura degli oneri sostenuti nell'interesse generale del sistema elettrico (es. costi di ricerca, costi per l'incentivazione delle fonti rinnovabili etc).

IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA



I clienti del servizio di salvaguardia

Sono clienti ammessi al servizio di salvaguardia tutti i clienti finali non ammessi al servizio di maggior tutela. In particolare, all'1 luglio 2007 tali clienti sono ammessi al servizio di salvaguardia se:

- al 30 giugno 2007 sono serviti nel mercato vincolato;
- non hanno esercitato il diritto di recesso dall'impresa distributrice con effetto dall'1 luglio 2007.

Attivazione del servizio di salvaguardia

I clienti del mercato possono accedere al servizio automaticamente nel caso si trovino senza un venditore nel mercato libero.

L'esercente la salvaguardia comunica al cliente finale l'avvenuta attivazione del servizio entro 3 giorni lavorativi dall'attivazione indicando:

- che il cliente è servito nella salvaguardia a prezzi determinati dall'esercente previamente pubblicati e non discriminatori;
- le condizioni economiche del servizio;
- che l'esercente la salvaguardia è l'impresa distributrice/società di vendita e che il servizio sarà successivamente assegnato con procedure concorsuali.

Assetto del servizio di salvaguardia

Fino all'esito delle gare, l'erogazione del servizio di salvaguardia è svolta dall'impresa distributrice o dalla società di vendita collegata (soggetto esercente la salvaguardia).

L'esercente la salvaguardia assume la qualifica di utente del trasporto e di utente del dispacciamento e offre condizioni di erogazione nel rispetto delle disposizioni del TIV con un regime di prezzi definiti autonomamente e monitorati dall'Autorità, possono essere superiori al servizio di Maggior Tutela.

Le **Imprese distributrici < 100.000 clienti**, si approvvigionano direttamente al Mercato all'ingrosso e offrono il servizio con contratto di erogazione salvaguardia (incluso il servizio di trasporto) ai Clienti in salvaguardia. Terna gestisce il servizio di dispacciamento.



Imprese distributrici < 100.000 clienti

Le imprese distributrici > 100.000 clienti si approvvigionano al Mercato all'ingrosso attraverso la Società di vendita collegata e offrono il servizio ai clienti in Salvaguardia con un contratto di erogazione Salvaguardia (incluso il servizio di trasporto). Terna gestisce il servizio di dispacciamento.



Imprese distributrici > 100.000 clienti

Clienti in Salvaguardia

Condizioni economiche: criteri

Il TIV definisce che le condizioni economiche previste nei contratti di erogazione la Salvaguardia debbano riflettere i costi per approvvigionamento dell'energia e dispacciamento e che vengano comunicate al cliente le loro modalità di determinazione e aggiornamento.

Le offerte devono essere proposte in maniera trasparente e non discriminatoria nonchè differenziate per tutte le classi di punti di prelievo presenti nel territorio in cui il servizio è erogato.

Le Condizioni economiche devono essere pubblicate mensilmente (su sito internet esercente o quotidiano ad ampia diffusione nell'ambito esercente/ Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma) e comunicate mensilmente all'Autorità insieme ad una relazione che evidenzi le modalità e i criteri di determinazione e di aggiornamento dei corrispettivi, indicando anche:

- il numero dei punti di prelievo dei clienti in salvaguardia, distinti per tipologie;
- l'energia elettrica prelevata, riferita al mese precedente a quello di invio della comunicazione;
- le condizioni economiche effettivamente applicate a ciascuna tipologia contrattuale nel mese precedente a quello di invio della comunicazione.

Transitorio per il Servizio di Salvaguardia

Per **3 mesi** gli esercenti possono richiedere su base mensile all'Acquirente unico di continuare a svolgere la funzione di approvvigionamento, in questo modo l'Acquirente unico diventa utente del dispacciamento e l'esercente la salvaguardia si approvvigiona per tutta l'energia elettrica dei clienti in salvaguardia dall'Acquirente unico e paga un prezzo di salvaguardia determinato dall'Autorità.

L'esercente la salvaguardia che non intende richiedere di essere approvvigionato dall'Acquirente unico ne dà comunicazione al medesimo Acquirente unico. A seguito di tale comunicazione, i relativi punti di prelievo sono spostati nel contratto di dispacciamento del soggetto che eroga il servizio di salvaguardia.